



# SBLOCCA CANTIERI: LE MODIFICHE AL CODICE DEGLI APPALTI

GIACOMO MORETTI

Vediamo quali sono state le principali modifiche apportate dal testo normativo che ha previsto la definizione di una legge delega ed un nuovo decreto legislativo per revisionare completamente la materia. Tra le più importanti ricordiamo, oltre al regolamento attuativo unico, il tetto del 40% al subappalto, la procedura negoziata fino a 1 milione di euro, l'appalto integrato fino al 2020, la possibilità di affidare le manutenzioni su progetto definitivo. Tra infrazioni, modifiche e nuovi regolamenti il Codice degli appalti dovrebbe comunque sempre garantire nella esecuzione delle gare di appalto la trasparenza, la legalità e la concorrenza e, soprattutto, si dovrebbe cercare di non buttare al macero tutto il lavoro fatto dall'ANAC.

I Decreto Sblocca Cantieri (D.L. n. 32/2019) è stato convertito nella Legge 14 giugno 2019 n. 55 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 con il titolo «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici».

Mentre da una parte l'intento del precedente Governo era quello di rilanciare il settore dei lavori pubblici, ed in particolare il settore delle infrastrutture, dall'altra proprio tutte le modifiche apportate al c.d. Codice dei Contratti (D.lgs. 18 aprile 2016), hanno portato il 23 luglio 2019 alle dimissioni del presidente dell'ANAC Dott. Raffaele Cantone che ha pubblicato una lettera sul sito ANAC della quale di seguito pubblichiamo alcuni stralci:

*«... La mia è una decisione meditata e sofferta. Sono grato dell'eccezionale occasione che mi è stata concessa ma credo sia giusto rientrare in ruolo in un momento così difficile per la vita della*



*magistratura. Assistere a quanto sta accadendo senza poter partecipare concretamente al dibattito interno mi appare una insopportabile limitazione, simile a quella di un giocatore costretto ad assistere dagli spalti a un incontro decisivo: la mia indole mi impedisce di restare uno spettatore passivo, ancorché partecipe.*

*Lascio la presidenza dell'Anac con la consapevolezza che dal 2014 il nostro Paese ha compiuto grandi passi avanti nel campo della prevenzione della corruzione, tanto da essere divenuta un modello di riferimento all'estero. La stessa Autorità nazionale anticorruzione, istituita sull'onda di scandali ed emergenze, rappresenta oggi un patrimonio del Paese. Sono circostanze che dovrebbero rappresentare motivo di orgoglio per l'*

*talia, invece sono spesso poco riconosciute come meriterebbero.*

*Naturalmente la corruzione è tutt'altro che debellata ma sarebbe ingeneroso non prendere atto dei progressi, evidenziati anche dagli innumerevoli e nient'affatto scontati riconoscimenti ricevuti in questi anni dalle organizzazioni internazionali (Commissione europea, Consiglio d'Europa, Ocse, Osce, Fondo monetario) e dal significativo miglioramento nelle classifiche di settore”.*

Vediamo quali sono state le principali modifiche apportate al Codice degli Appalti dal testo normativo che, peraltro, ha previsto la definizione di una legge delega ed un nuovo decreto legislativo per revisionare completamente la materia.

#### **RILANCIO DEI LAVORI PUBBLICI**

L'art. 1, comma 1 dispone che “Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, ... fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”:

- la norma contenuta nell'art. 37, comma 4 del Codice, pertanto sospende l'obbligo, per i Comuni non capoluogo, di effettuare bandi di appalto mediante l'uso di centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti;
- la norma prevista all'art. 59, comma 1, quarto periodo del Codice, stabilisce il divieto di “Appalto Integrato”, ne consegue che sarà possibile affidare congiuntamente sia la progettazione che l'esecuzione dei lavori.

> segue a p. 23

> segue da p. 10

**L'ARTICOLO 1, COMMA 20, LETTERA H) INTRODUCE DIVERSE MODIFICHE AL COMMA 2 DELL'ART. 36 DEL CODICE, IN RELAZIONE ALLE DIVERSE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI COMPRESI QUELLI SOTTOSOGLIA ED IN PARTICOLARE LE CORRISPONDENTI CLASSI DI IMPORTO.**

L'art. 1, comma 20, lett. g3) modifica l'art. 35, comma 18 del Codice degli appalti prevedendo che l'anticipo previsto del 20% dell'appalto a favore dell'appaltatore si applica ad ogni tipo di appalto, quindi anche a quelli di servizi e forniture.

**AFFIDAMENTO APPALTI SOTTOSOGLIA**

L'articolo 1, comma 20, lettera h) introduce diverse modifiche al comma 2 dell'art. 36 del Codice degli Appalti, in relazione alle diverse modalità di affidamento degli appalti compresi quelli sottosoglia ed in particolare le corrispondenti classi di importo. Queste modifiche sono sicuramente tra le più importanti novità apportate al testo normativo.

Vediamo cosa prevede il nuovo testo:

- per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro,

mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

- per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8;

**APPALTO INTEGRATO E REQUISITI PROGETTAZIONE**

Il comma 20, lettera m) dell'articolo 1 modifica l'articolo 59 del Codice degli Appalti relativamente all'affidamento congiunto di progettazione e realizzazione. Per l'appalto integrato la norma modifica il comma 1-bis prevedendo:

- i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 216,



comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestare per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1; le imprese attestare per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.

Viene inoltre introdotto il comma 1-quater:

- nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.

### REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

La modifica introdotta al comma 20, lettera gg) è probabilmente quella che ha determinato, a mio avviso, anche le dimissioni del Presidente dell'ANAC Dott. Raffaele Cantone.

Questa modifica prevede l'emanazione entro 180 giorni di un nuovo regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice degli Appalti e, da tale data, non avranno più efficacia le linee guida non vincolanti di cui all'articolo 213, comma

**TRA INFRAZIONI, MODIFICHE E NUOVI REGOLAMENTI IL CODICE DEGLI APPALTI DOVREBBE COMUNQUE SEMPRE GARANTIRE NELLA ESECUZIONE DELLE GARE DI APPALTO LA TRASPARENZA, LA LEGALITÀ E LA CONCORRENZA E SOPRATTUTTO SI DOVREBBE CERCARE DI NON BUTTARE AL MACERO TUTTO IL LAVORO FATTO DALL'ANAC.**

2, che riguardano le materie indicate nell'articolo e facenti parte del nuovo regolamento nonché quelle che saranno in contrasto con le disposizioni dello stesso.

### SUBAPPALTO

Il comma 18 prevede l'introduzione di una disciplina transitoria in merito al subappalto in attesa di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici. Si prevede la deroga fino al 31 dicembre 2020 ad alcune disposizioni contenute all'articolo 105 del Codice degli Appalti ed in particolare l'innalzamento al 40% dell'importo dell'appalto come quota massima subappaltabile e l'eliminazione dell'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in fase di gara.

In merito al subappalto ed alla quota prevista dal Codice degli Appalti è proprio di questi giorni la sentenza 26 settembre 2019, causa C-63/18 in cui la Corte di giustizia europea ha confermato che la disposizione prevista dal D.lgs. n. 50/2016 sarebbe contraria alla normativa comunitaria.

Tra infrazioni, modifiche e nuovi regolamenti il Codice degli appalti dovrebbe comunque sempre garantire nella esecuzione delle gare di appalto la trasparenza, la legalità e la concorrenza e soprattutto si dovrebbe cercare di non buttare al macero tutto il lavoro fatto dall'ANAC.

Tutto è migliorabile: occorre però sempre usare onestà intellettuale.